



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 2 gennaio 2017

Alle Direzioni interregionali, regionali e
provinciale

Protocollo: 76/RU

Rif.: Vs.

Agli Uffici delle dogane

Allegati: 1

LORO SEDI

OGGETTO: Produzione combinata di energia elettrica e calore - Proroga del termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 304, del 30 dicembre 2016, è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “*Proroga e definizione di termini*”.

In particolare, si segnala l'art. 13, comma 2, del suddetto provvedimento, con il quale è stato modificato l'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, mediante sostituzione delle parole “*31 dicembre 2016*” con le parole “*31 dicembre 2017*”.

Pertanto, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi, fino al **31 dicembre 2017**, i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed il sistema idrico con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 (all. 1), ridotti nella misura del 12 per cento.

Il Direttore Centrale
Prof. Avv. Arturo Tiberi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2, del D. Lgs n.39/1993*

**AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

DELIBERAZIONE 11 marzo 1998.

Verifica di congruità dei parametri per la determinazione dell'onere termico per il primo semestre 1997. (Deliberazione n. 16/98).

**L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione dell'11 marzo 1998,

Premesso che:

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) le «funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

tra tali funzioni vi è la verifica a consuntivo dei parametri per la determinazione dell'onere termico secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996;

a seguito della chiusura del conto onere termico, disposta con delibera dell'Autorità 26 giugno 1987, n. 70/97, la suddetta verifica deve essere effettuata con riferimento al primo semestre gennaio-giugno 1997;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 377, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994;

Delibera

di definire i parametri necessari per la determinazione dell'onere termico, a consuntivo per il primo semestre dell'anno 1997, come segue:

a) consumo specifico medio:

per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso il gas naturale, consumo specifico medio pari a 0,221 kg/kWh; per la medesima energia prodotta da impianti dell'Enel S.p.a., consumo specifico medio pari a 0,217 kg/kWh;

per l'energia prodotta con impiego di gas naturale, consumo specifico medio pari a 0,250 mc/kWh;

per l'energia prodotta con l'impiego di carbone, consumo specifico medio pari a 0,355 kg/kWh; per la medesima energia prodotta da impianti dell'Enel S.p.a., consumo specifico medio pari a 0,345 kg/kWh, fatto salvo quanto previsto al punto 6 del soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994;

b) prezzo del petrolio greggio importato (PGI):

quotazione media del prezzo del petrolio greggio importato pari a 222,918 Lit/kg;

c) parametri di correlazione tra prezzo dei combustibili (gas naturale e olio combustibile) e quotazione media del PGI:

parametro di correlazione del prezzo del gas naturale pari a 1,306 volte la quotazione media del PGI, rettificato nel rapporto tra i poteri calorifici del gas naturale (8250 kcal/mc) e dell'olio combustibile (9800 kcal/kg);

parametro di correlazione del prezzo dell'olio combustibile equivalente pari a 0,90 volte quello del PGI per un consumo di oli BTZ e STZ non inferiore all'84% del consumo complessivo di olio combustibile;

parametro di correlazione del prezzo dell'olio combustibile equivalente pari a 0,87 volte quello del PGI per un consumo di oli BTZ e STZ non superiore al 50% del consumo complessivo di olio combustibile;

per consumi di oli BTZ e STZ inferiori all'84% e superiori al 50% del consumo complessivo di olio combustibile, la Cassa conguaglio per il settore elettrico procederà alla determinazione del parametro di correlazione mediante interpolazione lineare.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana affinché abbia effetto dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 11 marzo 1998

Il presidente: RANCI

98A2920

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 27 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;